Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 4 gennaio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1973, n. **872.**

Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere *a*) o *c*) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1ª categoria di cui alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorchè si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere *a*) o *c*).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Art. 2.

I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di maresciallo maggiore o corrispondente, nonchè quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo 1 e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo articolo 1.

Per la nomina a sottotenente la commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della Marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del CEMM, determina l'Arma, Corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'Arma, Corpo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

Gli ufficiali così nominati non possono conseguire, complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal precedente articolo 1, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

Art. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — ZAGARI — COLOMBO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 22 novembre 1973, n. **873**.

Modifica alla legge 1° giugno 1961, n. 512, sullo stato giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle forze armate dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 28 della legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituito dal seguente:

« La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 17, ai cappellani militari addetti di complemento che ne facciano domanda, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il 40° anno di età ».

Art. 2.

La tabella organica n. 1 dei cappellani militari in servizio permanente allegata alla legge 1° giugno 1961, n. 512, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — TAVIANI — LA MALFA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA N. 1

TABELLA ORGANICA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE

A) *Primi cappellani militari capi*:

n. 40, di cui 36 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 2 presso la Guardia di finanza, 2 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

B) *Cappellani militari capi e cappellani militari addetti*:

n. 159, di cui 130 impiegati presso l'Amministrazione della difesa, 11 presso la Guardia di finanza, 18 presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **874**.

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **875**.

Misura del compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La efficacia della legge 26 giugno 1965, n. 809, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1977.

Con effetto dal 1° gennaio 1973, il compenso mensile da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito non può superare la somma di lire centottantamila.

Art. 2.

All'onere di lire 216.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, in ragione d'anno, sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 27 dicembre 1973, n. **876.**

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della BEI annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è aumentata, in conformità alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unità di conto.

Di tale somma, sarà versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unità di conto.

Art. 2.

La spesa di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 3.

E' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da istituti ed enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Gli istituti ed enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli istituti ed enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.

Art. 4.

All'onere relativo agli esercizi finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Uta.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Uta (Cagliari), al quale la legge assegna 20 consiglieri, è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970 di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire una giunta eterogenea che riuscì ad assicurare l'amministrazione del comune.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco, delle quali il consiglio comunale prendeva atto nella seduta del 18 settembre 1972.

Il prefetto, pertanto, con nota 02712 e 02712/1, rispettivamente in data 9 ottobre 1972 e 12 febbraio 1973 invitava la giunta municipale a convocare il consiglio comunale per procedere alla sostituzione del sindaco dimissionario.

Tali interventi risultavano infruttuosi.

Il prefetto, peraltro, ritenuto opportuno esperire un nuovo tentativo per l'elezione del sindaco con telegramma 2 luglio 1973, n. 01248, invitava nuovamente la giunta municipale di Uta a convocare quel consiglio comunale entro e non oltre il 12 luglio 1973, con all'ordine del giorno la sostituzione del sindaco dimissionario; nel contempo veniva fatto presente che decorso infruttuosamente tale termine si sarebbe provveduto in via sostitutiva.

Neppure tale tentativo conseguiva, però, l'effetto voluto in quanto la giunta municipale riunitasi il giorno 5 luglio 1973 deliberava di non convocare il consiglio comunale per « mancanza di fiducia nell'attuale amministrazione ».

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge il prefetto con decreto 14 luglio 1973, n. 01960, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 24 e 28 luglio 1973 e, nel contempo, rivolgeva formale diffida a provvedere all'elezione del sindaco a scanso delle misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute risultavano infruttuose non essendosi raggiunto il numero legale dei consiglieri.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Uta, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del fun-

zionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 ottobre 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Uta (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giorgio Fadda.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Uta (Cagliari) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco dimissionario negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 ottobre 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Uta (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Fadda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1973

LEONE

TAVIANI

(13947)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1973.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 01686/Gab., in data 5 settembre 1973, con la quale il prof. Vittorio Cascetta, presidente della giunta regionale della Campania, comunica la propria designazione a rappresentante di detta regione nella commissione consultiva interregionale, quale membro effettivo;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale l'avv. Alberto Servidio, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1972, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 147, con il prof. Vittorio Cascetta;

Decreta:

Il prof. Vittorio Cascetta è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per lo esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Campania, in sostituzione dell'avv. Alberto Servidio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 52

(13733)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1973.

Sostituzione di un membro del comitato tecnico per gli idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Viste le leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, relativo alla costituzione per il biennio 1970-73, del comitato tecnico per gli idrocarburi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Fernando Morgetano è nominato direttore generale delle miniere;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 25 giugno 1973 il dott. Fernando Morgetano, direttore generale delle miniere, è chiamato a far parte, quale membro di diritto, del comitato tecnico per gli idrocarburi, in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1973

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1973
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 235

(13739)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1973.

Competenze del titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Bamako (Mali).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Articolo unico

Il titolare dell'ufficio consolare di 2ª categoria in Bamako (Mali), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi di aeromobili nazionali e stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazioni di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Abidjan;

tenuta dello schedario di cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1973

Il Ministro: MORO

(13846)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1973.

Circoscrizioni territoriali dei consolati generali di Amburgo, Colonia e Stoccarda e del consolato di Hannover (Repubblica federale di Germania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista l'opportunità di una ristrutturazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 1ª categoria nella Repubblica federale di Germania;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Amburgo è così stabilita: il Land Amburgo, il Land Schleswig-Holstein, il Land Brema, il Land Bassa-Sassonia (esclusi i distretti di Braunschweig, Hannover, Hildesheim, i circondari di Burgdorf, Celle e Gifhorn).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Colonia è così stabilita: i distretti di Colonia (esclusa la città di Bonn) e Düsseldorf, i circondari di Lüdenscheid, Brilon, Meschede, Olpe, Siegen, Wittgenstein del Land Nordreno-Westfalia.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato in Hannover è così stabilita: i distretti di Braunschweig, Hannover, Hildesheim, i circondari di Burgdorf, Celle e Gifhorn del Land Bassa-Sassonia.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del consolato generale in Stoccarda è così stabilita: il Land Baden-Württemberg (escluso il distretto di Friburgo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1973

Il Ministro: MORO

(13847)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1973.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, quinto comma, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda della provincia autonoma di Trento in data 25 maggio 1973, n. 446/122, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 90 «destra Adige-circonvallazione di Trento » di ml. 4.950;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Trento in data 11 giugno 1973, n. 5180;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 90 « destra Adige-circonvallazione di Trento », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

Alla provincia autonoma di Trento fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » (integrato

dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla trada a precedenza (dopo l'installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strade di cui alla figura 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente striscie discontinue di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, di dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13782)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra internazionale di ottica, optometria ed oftalmologia MIDO », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale di ottica, optometria ed oftalmologia MIDO » che avrà luogo a Milano dal 10 al 14 maggio 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13776)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna internazionale elettronica nucleare e teleradiocinematografica », che avrà luogo a Roma dal 12 al 24 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13781)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella mostra-convegno « I controlli numerici », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella mostra-convegno « I controlli numerici » che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13778)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1973.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(14008)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1971, con il quale è stato costituito il consiglio generale dell'ente per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera del Ministero dell'interno n. 3017/E in data 25 settembre 1973, con cui il dirigente superiore vice prefetto dott. Domenico Santelia è stato designato quale rappresentante del Ministero medesimo nel consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dottor Riccardo Boccia;

Decreta:

Il dirigente superiore vice prefetto dott. Domenico Santelia è chiamato a far parte, in rappresentanza del Ministero dell'interno e per il restante periodo del quadriennio, del consiglio generale dell'U.N.I.R.E., in sostituzione del dott. Riccardo Boccia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13918)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova, con effetto dal 18 dicembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13849)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova, con effetto dal 18 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13850)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973 e 18 agosto 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13975)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Proroga di termini per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre successivo, secondo cui le denunce di coltivazione e la domanda d'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva di produzione 1973-74 devono essere rispettivamente presentate entro il 31 dicembre 1973 ed entro quindici giorni dall'ultimazione delle operazioni di molitura delle olive;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1973, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è fissato al 31 dicembre 1973 il termine ultimo per la presentazione della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio ottenuto dall'inizio della campagna a tutto il 15 dicembre 1973;

Atteso che per le avverse condizioni climatiche perdurano, specie nelle province di maggiore importanza olivicola, situazioni che ostacolano la presentazione entro i predetti termini della denuncia e della domanda di cui sopra;

Considerato che di conseguenza si presenta la necessità di prorogare tali termini;

Decreta:

Articolo unico

Il termine ultimo di presentazione della denuncia di coltivazione, di cui alle premesse, è prorogato al 31 gennaio 1974.

Per l'olio ottenuto dalle operazioni di molitura completate dall'inizio della campagna e fino al 15 gennaio 1974, il termine ultimo di presentazione della domanda d'integrazione di prezzo di cui alle premesse, è fissato al 31 gennaio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13948)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1973.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, con effetto dal 20 dicembre 1971;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1972, 6 settembre 1972, 26 marzo 1973, 10 agosto 1973, 18 agosto 1973 e 22 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 18 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre sintetiche operanti in provincia di Catanzaro, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13976)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, con effetto dall'11 settembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13973)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, con effetto dall'11 settembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 16 ottobre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature telemetriche e ottiche per carri armati, di strumentazione aeronautica, di apparecchiature aerofotogrammetriche e di contatori elettrici operanti in provincia di Roma, è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13974)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Bernina », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1973 la società cooperativa edilizia « Bernina », con sede in Roma, costituita per rogito Nazzareno Dobici in data 6 maggio 1964, rep. n. 379122, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(13929)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Tirrenica », con sede in Albano Laziale

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 novembre 1973 la società cooperativa edilizia « Tirrenica », con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito De Benedictis in data 24 novembre 1963, rep. n. 1939, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(13927)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 2126, è stato approvato l'atto n. 92956 di rep. del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ottaviano Giovanni, nato a Scerni il 6 marzo 1920 e Ottaviano Antonio, nato a Scerni il 21 novembre 1932, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 2540, riportate in catasto alle particelle numeri 42 parte, 521, 510, 43 parte, 522 e 525 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 168, 169, 170 e 171.

(13952)

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1973, n. 2125, è stato approvato l'atto n. 92955 di rep. del 14 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Luigi, nato a Scerni il 20 luglio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq. 2550, riportata in catasto alla particella n. 446 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 98.

(13953)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ameglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1973 il comune di Ameglia (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.432.431 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13977)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.165.622 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13978)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.495.685 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13979)

Autorizzazione al comune di Belmonte Mezzagno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.143.131 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13980)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.214.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13981)

Autorizzazione al comune di Cesinali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Cesinali (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.645.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13982)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1973 il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.941.072 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13983)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.917.456 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13984)

Autorizzazione al comune di Quattro Castella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Quattro Castella (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.626.108 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13985)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.187.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13986)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.888.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13987)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1973 il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13988)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 28 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	607,50	608 —	607,10	607,50	616 —	608,05	607,75	607,50	608 —	608 —
Dollaro canadese	609,25	609,75	610,50	609,25	616,50	609,80	609,55	609,25	609,75	609,70
Franco svizzero	187,05	187,15	188,30	187,05	188,75	187,20	187,10	187,05	187,15	187,15
Corona danese	96,88	96,88	97,40	96,88	96,75	96,90	97 —	96,88	96,88	96,88
Corona norvegese	106,03	106,03	106,30	106,03	106,25	106,05	106,15	106,03	106,03	106 —
Corona svedese	133,09	133,09	133,30	133,09	132,75	133,10	133,05	133,09	133,09	133,05
Fiorino olandese	215,06	215,06	215,50	215,06	217,50	215,06	215 —	215,06	215,06	215,05
Franco belga	14,74	14,74	14,77	14,74	14,75	14,74	14,80	14,74	14,74	14,72
Franco francese	129,13	129,23	128,80	129,13	127,25	129,25	129,50	129,13	129,23	129,20
Lira sterlina	1407,15	1408,15	1408 —	1407,15	1406 —	1408,15	1407 —	1407,15	1408,15	1408,15
Marco germanico	225,10	225,20	225,80	225,10	228,25	225,20	225 —	225,10	225,20	225,20
Scellino austriaco	30,65	30,65	30,75	30,65	30,90	30,65	30,75	30,65	30,65	30,65
Escudo portoghese	23,90	23,90	23,88	23,90	23,95	23,90	23,75	23,90	23,90	23,90
Peseta spagnola	10,72	10,72	10,74	10,72	10,68	10,70	10,73	10,72	10,72	10,70
Yen giapponese	2,1720	2,172	2,19	2,1720	2,16	2,17	2,155	2,1720	2,17	2,17

Media dei titoli del 28 dicembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,050
» 5 % (Ricostruzione)	98,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,950
» 5 % (Città di Trieste)	98,225
» 5 % (Beni esteri)	95,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,325
» 5,50 % » » 1968-83	93,675
» 5,50 % » » 1969-84	94,725
» 6 % » » 1970-85	98,875
» 6 % » » 1971-86	99,125
» 6 % » » 1972-87	98,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	99,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	607,875
Dollaro canadese	609,65
Franco svizzero	187,125
Corona danese	96,94
Corona norvegese	106,09
Corona svedese	133,07
Fiorino olandese	215,03
Franco belga	14,77
Franco francese	129,365
Lira sterlina	1407,575
Marco germanico	225,10
Scellino austriaco	30,70
Escudo portoghese	23,825
Peseta spagnola	10,725
Yen giapponese	2,163

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1973			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1972			17.901		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extratributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	11.289.937			
	residui	1.099.455			
	Totale		12.389.392		
Accensione di prestiti	competenza	2.770.983			
	residui	3.061			
	Totale		2.774.044		
Spese correnti	competenza			11.599.777	
	residui			2.342.590	
	Totale				13.942.367
Spese in conto capitale	competenza			2.934.197	
	residui			1.753.973	
	Totale				4.688.170
Rimborso di prestiti	competenza			559.363	
	residui			13.817	
	Totale				573.180
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		12.224.434		8.601.649	
Conti correnti		39.616.085		37.754.922	
Incassi da regolare		9.748.566		9.515.047	
Altre gestioni		19.455.311		18.239.202	
	Totale		81.044.396		74.110.820
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		372.706		474.288	
Pagamenti da regolare		583.445		889.771	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		2.509.658		3.257.995	
Altri crediti		24.912.501		26.640.364	
	Totale		28.378.310		31.262.418
	Totale complessivo		124.604.043		124.576.955
Fondo di cassa al 30 novembre 1973			—		27.088
	Totale a pareggio		124.604.043		124.604.043

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1973 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		27.088	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	101.753		
Pagamenti da regolare	746.483		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	2.398.448		
Altri crediti	4.318.268		
Totale crediti		7.564.952	
In complesso			7.592.040
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	12.714.187		
Conti correnti	5.040.367		
Incassi da regolare	525.306		
Altre gestioni	2.087.710		
Totale debiti			20.367.570
Situazione del Tesoro (passività)			12.775.530

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1973 L. 280.581 milioni.

L'ispettore generale: PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: MICONI

(31)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1973

ATTIVO

Voce		Parziali	Totali
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		69.319.806.327
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	13.960.966.343	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	13.960.966.343
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	652.701.029.790	
— a scadenza fissa	»	—	652.701.029.790
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		4.014.021.392
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.578.050.589.021	
— conti speciali	»	3.188.185.340.029	4.766.235.929.050
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.142.376.443.656
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.862.146.063.132
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		535.335.354.389
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		5.810.209.857.204
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	312.357.910.521	
— altre attività	»	208.464.733.753	520.822.644.274
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		215.140.737.788
Spese dell'esercizio	»		253.529.768.185
			18.989.080.284.429
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		1.027.170.887.754
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.299.026.330.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.829.088.286.000	
— altri	»	4.980.258.934.272	12.108.373.551.190
Depositari di titoli e valori	L.		528.801.182
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
Totale	L.		32.126.918.156.971

PASSIVO

Voce		Parziali	Totali
Circolazione	L.		8.622.094.534.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		131.917.830.982
Depositi in conto corrente liberi	»		82.571.194.442
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		25.000.029.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	5.247.337.397.540	
— altri	»	565.490.905	5.247.902.888.445
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	688.140.900.969	
— altri	»	3.798.929.741	2.503.843.368.801
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	688.140.900.969	
— altri	»	52.763.089.432	740.903.990.401
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		142.619.579.614
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		25.183.833.023
Fondi diversi accantonati	»		644.122.487.903
Partite varie passive	»		491.714.449.195
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	28.254.439.755	
Fondo di riserva straordinario	»	27.070.071.958	55.624.511.713
Rendite dell'esercizio	L.		275.581.586.910
			18.989.080.284.429
Impegni	L.		1.027.170.887.754
Depositanti	»		12.108.373.551.190
Titoli e valori presso terzi	»		528.801.182
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
Totale	L.		32.126.918.156.971

Il Governatore: CARLI

Il ragioniere generale: PESCATORE

(32)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Margherita d'Adige.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 13 dicembre 1973, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Santa Margherita d'Adige (Padova), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Demetrio Terrin, nato a Padova il 15 luglio 1922 è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Danilo Lotto, nato a Padova il 13 dicembre 1910, dott. Antonio Orzali, nato a Padova il 26 luglio 1941, dott. Erasmo Santesso, nato a Padova il 21 gennaio 1948, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Margherita d'Adige, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Margherita d'Adige (Padova), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(14009)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del presidente della Regione siciliana del 29 novembre 1973 che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Nissoria (Enna) e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Giovanni Pirrera, nato ad Enna l'8 ottobre 1922, è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Giuseppe Mancuso, nato a Palermo il 3 agosto 1929, rag Francesco Paolo Pagaria, nato ad Enna il 7 luglio 1928, dott. Francesco Mancuso nato ad Enna il 2 novembre 1938, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna), in liquidazione coatta amministrativa con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(14011)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio de' Sauri alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio de' Sauri (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio de' Sauri (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Governatore: CARLI

(14010)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Altopascio

Con deliberazione della giunta regionale n. 6984 in data 7 novembre 1973 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Altopascio, provincia di Lucca, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Montepulciano

Con deliberazione della giunta regionale n. 7014 in data 14 novembre 1973 sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Montepulciano, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(5)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione delle varianti integrative al piano consortile, interessanti il territorio dei comuni di Arcore, Carpiano, Cesano Boscone, Gaggiano, San Donato Milanese, Trezzano sul Naviglio.

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 settembre 1973, n. 5048, resa esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le varianti integrative al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), approvato con decreto ministeriale n. 260 del 28 aprile 1972, relativamente ai comuni di: Arcore, Carpiano, Cesano Boscone, Gaggiano, San Donato Milanese, Trezzano sul Naviglio.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei predetti comuni e del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.), via Pirelli n. 30, Milano, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13822)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 29 maggio 1973, n. 3931, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare numero 85532/1230 P.R. 70 del 20 aprile 1970, riguardante la zona compresa tra piazzale Accursio, via A. Papa, zona di rispetto per l'attrezzatura stradale di via De Gasperi, via De Lemene e via Gallarate.

(13811)

Approvazione del piano di zona del comune di Salò

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 25 settembre 1973, n. 5121, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Salò (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13819)

Approvazione del piano di zona del comune di Giussago

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 11 settembre 1973, n. 4907, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Giussago (Pavia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13820)

REGIONE CAMPANIA

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Fragneto Monforte

Con decreto del presidente della regione Campania n. 754 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 980/149 del 9 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 25 gennaio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Fragneto Monforte (Benevento), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Campania n. 3966 del 25 gennaio 1963, giusta richiesta comunale del 16 novembre 1972 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G.M. n. 92 del 16 novembre 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13823)

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pesco Sannita

Con decreto del presidente della regione Campania n. 755 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1313/177 del 23 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 26 agosto 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Pesco Sannita (Benevento), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Campania n. 42843 del 26 agosto 1963, giusta richiesta comunale del 5 febbraio 1973 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G.M. n. 11 del 3 febbraio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13824)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 settembre 1973 dal signor Marsich Giorgio, nato a Capodistria il 15 febbraio 1930, residente a Muggia in via Mameli 7, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Marsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Marsich Giorgio è ridotto nella forma italiana di Marsi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

D'Andri Renata, nata a Capodistria il 21 ottobre 1933, moglie;

Marsich Sergio, nato a Trieste il 26 settembre 1955, figlio;

Marsich Paolo, nato a Trieste il 2 febbraio 1960, figlio;

Marsich Giulio, nato a Trieste il 24 marzo 1969, figlio.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 6 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(13799)

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/632/29-V del 13 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Luigi Kralj, nato a Trieste il 21 agosto 1881, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Orsola Verse ed ai figli Luigi, Zorka e Francesco;

Vista la domanda di data 19 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, del nipote del predetto, sig. Angelo Carli, nato a Trieste il 2 aprile 1933 e qui residente, Padriciano 165, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj », (posseduto dal padre Luigi prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/632/29-V del 13 dicembre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Angelo Carli è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Carli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Lidia Bernetti, nata a Trieste il 2 aprile 1938, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

Carli Marco, nato a Trieste il 27 agosto 1966;

Carli Irene, nata a Trieste il 19 marzo 1969.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 6 dicembre 1973

Il prefetto: DI LORENZO

(13800)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 111, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1973, in corso di registrazione, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto dell'osservatorio vesuviano di Ercolano sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1973
Registro n. 89 Pubblica istruzione, foglio n. 355

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

sottoscritt . (*a*) nat . a . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) — carriera di concetto — con assegnazione all'osservatorio vesuviano di Ercolano, concorso indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1973, registro n. 89, foglio n. 355, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del .

A tal fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .,

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . .,

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . dichiarat . . decadut . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. sottoscritt . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . .. impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

Luogo e data .

Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Nozioni fondamentali di fisica secondo i programmi delle scuole medie secondarie.

Nozioni generali sugli apparecchi meteorologici, sismici, gravimetrici, elettrici, magnetici. Relative misure ed elaborazione dei dati.

Nozioni di contabilità generale dello Stato con particolare riguardo ai modi ed alle procedure d'acquisto in Italia ed allo estero di apparecchiature scientifiche.

(13911)

Concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1963, n. 114, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di assistente di ruolo presso le accademie di belle arti ed i licei artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, al posto di assistente di ruolo alla cattedra di pittura nell'Accademia di belle arti di Firenze.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734 sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data medesima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, per i partigiani combattenti per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età, è, inoltre, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di

Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle colonie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 30 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione dal rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite d'età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza: nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla data del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti e liceo artistico di Firenze entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo di detta autenticazione il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli predetti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande i documenti i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fa fede della produzione in tempo utile delle domande e dei titoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici e amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici ed atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Firenze con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dello art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La commissione nella valutazione dei candidati, terrà conto oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e dei titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la commissione, con motivata relazione, proporrà, a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1179, non più di tre candidati, in ordine alfabetico che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, ai sensi della legge, ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 357, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale copia dello stato di servizio o il certificato medico

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1973
Registro n. 77, foglio n. 25

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

NORME GENERALI

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione sui principali movimenti artistici contemporanei.

PITTURA

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, ecc.) e dimostrare di essere in grado formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi dell'Accademia.

Il presente programma è stato approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 30 aprile 1963.

(13834)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento straordinario al *Bollettino Ufficiale* del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del 17 dicembre 1973, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1973, registro n. 8, foglio n. 377, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Aosta, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1971.

(9)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 1097 in data 15 luglio 1968, successivamente modificato con decreti n. 652 del 15 dicembre 1972 e n. 351/Sanità del 12 luglio 1973, con il quale fu nominata la commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone;

Considerato che il dott. Giovanni Loreto ed il dott. Giuseppe Fascia, rispettivamente presidente e componente della commissione esaminatrice in parola, sono stati collocati a riposo;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere, con atto formale, a sostituire i predetti funzionari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Antonio Piccolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como ed il dott. Riccardo Semeraro, medico provinciale di Brescia, sono nominati rispettivamente presidente e componente della commissione giudicatrice di cui alle premesse, in sostituzione rispettivamente del dott. Giovanni Loreto e del dott. Giuseppe Fascia, collocati a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Milano, addì 1º ottobre 1973

p. *Il presidente*
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(14018)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1973, n. **24**.

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1973 - Riesame della legge regionale 29 settembre 1973 a seguito di rinvio da parte del Governo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **71** *del* 14 *dicembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1973, n. **25**.

Definizione costo per l'anno 1973 del servizio di assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti attivi e pensionati e rispettivi familiari a carico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **71** *del* 14 *dicembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il costo per l'attuazione della legge 5 gennaio 1973, **n. 1**, concernente l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti della Campania, attivi e pensionati e ai rispettivi familiari a carico, e, per l'anno 1973, accertato in 6 miliardi di lire.

Art. 2.

La spesa di cui all'art. 7 della precitata legge è conseguentemente elevata per il 1973 da 3 a 6 miliardi di lire.

Alla copertura del maggiore onere di L. 3 miliardi si provvede con i fondi di cui al capitolo 413 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973, previamente integrati con il terzo provvedimento di variazione al bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 7 dicembre 1973

CASCETTA

(13998)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. **55**.

Catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino ed istituzione del relativo inventario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 51 *del 27 novembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo studio, il restauro, la tutela ed il godimento del patrimonio storico, artistico e popolare esistente nel Trentino, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla sistematica ricognizione e catalogazione del patrimonio medesimo e alla istituzione del relativo inventario.

E' fatta salva la competenza degli organi statali in ordine ai beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48.

Art. 2.

L'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino riguarda i beni mobili ed immobili, di proprietà pubblica e privata, compresi nelle seguenti categorie:

a) beni archeologici (beni che costituiscono testimonianza di epoche, di culture, di insediamenti e centri abitati dalla preistoria alla fine dell'epoca romana);

b) beni artistici e storici (beni aventi relazione con la storia, l'arte e le arti minori o applicate, la etnografia, la numismatica, l'epigrafia, il costume, il lavoro, la storia della scienza e della tecnica);

c) beni archivistici (fonti documentarie isolate o raccolte che presentino notevole importanza per la storia politica, civile ed ecclesiastica);

d) beni bibliografici (manoscritti di particolare interesse per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno, compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, gli incunaboli, i libri rari e di pregio, eventuali altre opere ottenute con mezzi grafici o meccanici che abbiano particolare importanza dal punto di vista paleografico, storico, letterario, scientifico o artistico);

e) beni documentari (documenti grafici, fotografie, diapositive, films di luoghi, nuclei insediativi, edifici scomparsi o che abbiano subìto radicali interventi, di avvenimenti, personaggi, tradizioni e costumi, registrazioni di canti, musiche e dialetti).

Art. 3.

Alle operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino provvederà un centro provinciale appositamente istituito presso l'assessorato alle attività culturali.

Art. 4.

Al centro di cui all'articolo precedente, sono addette sette persone, di cui una in possesso del diploma di laurea in lettere e del diploma di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna, una del diploma di laurea in lettere, una del diploma di laurea in architettura e quattro del diploma di maturità classica o scientifica o d'arte applicata.

Detto personale sarà assunto con contratto a termine eventualmente rinnovabile. Il compenso ad esso spettante sarà pari alla retribuzione tabellare iniziale della carriera direttiva o di concetto della provincia, in conformità al titolo di studio richiesto, maggiorato di un importo uguale all'indennità integrativa speciale attribuita ai dipendenti di ruolo.

Per tali assunzioni si prescinde dai limiti di età.

Ai servizi del centro è assegnato per le mansioni di carattere non specialistico altro personale dipendente della provincia.

Il coordinamento di tutta l'attività del centro è affidato ad un consulente particolarmente esperto nel settore.

Art. 5.

Nella catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, il centro può avvalersi della collaborazione di istituti culturali ed enti specializzati.

Alla determinazione della natura di dette collaborazioni e dei relativi compensi provvede la giunta provinciale.

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare premi per tesi di laurea, studi e pubblicazioni particolarmente importanti ai fini dello studio e del rilevamento di beni di interesse storico, artistico e popolare del Trentino.

L'ammontare dei premi è stabilito con deliberazione della giunta provinciale in relazione all'importanza dei lavori considerati.

L'ammontare di ciascun premio non potrà comunque superare la somma di L. 1.000.000.

Art. 6.

I documenti inventariali sono conservati presso il centro provinciale per la catalogazione e l'inventario.

Copia di detti documenti è consegnata all'ente, istituto o privato proprietario del bene e al comune entro il cui territorio si trova il bene rilevato.

Per i beni di proprietà ecclesiastica, copia dei documenti inventariali sarà consegnata anche al museo diocesano tridentino.

Tutti gli esemplari dei documenti inventariali dovranno essere sottoscritti dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo del bene, dal rilevatore e dal coordinatore del centro per la catalogazione e l'inventario.

I documenti inventariali (schede, fotografie, microfilms e quanto altro pertiene all'inventario) potranno essere consultati dal pubblico nella sede del centro provinciale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino.

Il centro può rilasciare copia dei documenti inventariali ad enti, istituti e privati, su richiesta scritta e motivata da ragioni di studio, dietro rimborso delle spese.

Art. 7.

Enti, istituti e privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell'inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni connesse con la catalogazione e l'inventario medesimi.

Art. 8.

Per le spese di funzionamento del centro provinciale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino, di cui all'art. 3 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 50.000.000 per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973.

Per le spese di collaborazione e per premi, previsti dall'art. 5 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 25.000.000 per la durata di cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 75.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo di L. 25.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 100 000.000

In aumento:

Cap. 60 - categ. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico . . . . L. 25.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 930 - categ. III. — Spese per collaborazioni e premi per la catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino . . » 25.000.000

Cap. 940 - categ. III. — Spese per il funzionamento del centro provinciale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino . . . . » 50.000.000

Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione L. 100.000.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 23 novembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(13942)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.